



PROVINCIA DI VENEZIA

IL CONSIGLIO PROVINCIALE nelle persone dei Sigg.ri

01	Anci Giovanni	19	Geremia Giovanni
02	Balleello Marina	20	Madricardo Maria Grazia
03	Balzano Savino	21	Marotta Gennaro
04	Bertoldo Aldo	22	Martin Renato
05	Bisso Vittorio	23	Moretto Bruno Giuseppe
06	Boscolo Bisto Mauro	24	Palmarini Guerrino
07	Cecchini Antonio	25	Parravicini Massimo
08	Celegon Barbara	26	Populin Elisabetta
09	Compagno Luciano	27	Salviato Clara
10	Convento Gian Paolo	28	Santillo Giuseppe
11	Dalla Tor Mario	29	Serafini Amato Loredana
12	Del Bello Roberto	30	Sopradassi Gianni
13	Di Lucia Coletti Laura	31	Spolaor Renato
14	Di Luzio Antonio	32	Stival Daniele
15	Farina Paola	33	Stival Giancarlo
16	Favaro Marco	34	Tesserin Carlo Alberto
17	Fontana Paolo	35	Vanin Renzo
18	Gasparotto Giacomo	36	Vianello Diego

e del Presidente della Provincia Davide Zoggia

Presidente della Seduta: Mauro Boscolo Bisto, Il Presidente del Consiglio

Segretario della Seduta: Gabriele Marziano, Il Segretario Generale

Scrutatori: Consigliere Favaro Marco, Consigliere Gasparotto Giacomo, Consigliere Populin Elisabetta

Risultano assenti i Consiglieri: Marina Balleello, Vittorio Bisso, Luciano Compagno, Gian Paolo Convento, Roberto Del Bello, Giovanni Geremia, Clara Salviato, Carlo Alberto Tesserin.

Verbale di deliberazione

SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO 24/02/2005

N. Proposta 2004/27/00004

N. 2005/00018 di Verbale

OGGETTO: Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni provinciali per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

Oggetto: requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni provinciali per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti.

Visto l'art. 2, 1° comma del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che stabilisce che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal medesimo decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi;

Considerato l'art. 18, 2° comma lettera g) del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che prevede rientro nella competenza dello Stato "la determinazione dei requisiti soggettivi e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti";

Premesso l'art. 28, 1° comma del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, ed in particolare:

... omissis ...

- i) l'idoneità del soggetto richiedente;

Esaminato l'art. 30, 4° comma del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 che prevede che le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi ... omissis ... nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, debbano essere iscritte all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

Valutato che il D.M. 28 aprile 1998, n. 406, recante "regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione Europea, avente per oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti", all'art. 10, 2° comma disciplina i requisiti e le condizioni per l'iscrizione all'Albo, richiedendo che i soggetti nella cui persona le imprese sono iscritte all'Albo per l'iscrizione al suddetto Albo:

- a) siano cittadini italiani, cittadini di Stati membri della UE oppure cittadini residenti in Italia, di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
- b) siano domiciliati, residenti ovvero con sede o una stabile organizzazione in Italia;
- c) siano iscritti nel registro delle imprese, ad eccezione delle imprese individuali;
- d) non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
- e) non si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
- f) non devono aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:
 - 1) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
 - 2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- g) devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
- h) non devono essere sottoposti a misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modifiche ed integrazioni;
- i) siano in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui al successivo art. 11;
- l) non devono essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo."

Visto l'art. 31 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, rubricato "Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate" ove si stabilisce che:

1. Le procedure semplificate devono comunque garantire un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, e, per i rifiuti agricoli e le attività che danno vita ai fertilizzanti, di

concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'allegato C sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.”

Visto il D.M. 5 febbraio 1998 recante “individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”, e in particolare l’art. 10 “Requisiti soggettivi” – ove si stabilisce che:

“1. Ai fini dell’applicazione della procedura semplificata di cui all’art. 33 comma 1 del decreto legislativo 22 febbraio 1997, n. 22, alle attività di recupero disciplinate dal presente decreto, il titolare dell’impresa, nel caso di impresa individuale, i soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e gli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della UE ovvero a Stati che concedano il trattamento di reciprocità:

- a) devono essere cittadini italiani, cittadini di Stati membri della UE oppure cittadini residenti in Italia, di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
- b) devono essere domiciliati, residenti ovvero con sede o una stabile organizzazione in Italia;
- c) devono essere iscritti nel registro delle imprese, ad eccezione delle imprese individuali;
- d) non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
- e) non devono aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:
 - 1) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente;
 - 2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- f) devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
- g) non devono essere sottoposti a misure di prevenzione di cui all’art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modifiche ed integrazioni;
- h) non devono essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo.”

Visto il D.M. 12 giugno 2002, n. 161, recante “regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate”, e in particolare l’art. 8 “Requisiti soggettivi”, che al 1° comma stabilisce che in attesa delle norme per la determinazione dei requisiti soggettivi per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, adottate ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi e al 2° comma conferma i medesimi requisiti soggettivi previsti dall’art. 10 del D.M. 5 febbraio 1998;

Considerato l’art. 19 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 che prevede disciplina le competenze delle Regioni, stabilendo che rientri nella competenza delle Regioni l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;

Vista la legge regionale Veneto 21 gennaio 2000, n. 3, recante “Nuove norme per la gestione dei rifiuti”, e in particolare:

- l’art. 6. – *Competenze delle province*– ove si stabilisce che:

“1. Le competenze delle province, nel quadro dell’ordinamento statale e, in particolare, dell’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997, e delle funzioni ad esse delegate dalla presente legge, consistono in:

... omissis ...

c) rilascio delle autorizzazioni all’esercizio degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

... omissis ...”

Osservato che, pur in mancanza di una determinazione univoca dei requisiti soggettivi richiesti a tutti gli esercenti attività di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 18 comma 2 del D.lgs. n. 22/1997, lo Stato ha comunque provveduto a definire requisiti di onorabilità per alcuni tipi di attività di gestione con i citati D.M. 5 febbraio 1998, n. 406/1998 e n. 161/2002;

Rilevato che ai sensi dell'art. 28 del decreto Ronchi l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero deve individuare le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire i principi di cui all'art. 2 del D.Lgs. 22/97 e, in particolare, ...l'idoneità del soggetto richiedente;

Valutato che, alla luce del rapporto strumentale che il D.lgs. n. 22/1997 pone tra le condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione e il fine di cui all'art. 2, 1° comma del medesimo decreto di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, l'idoneità del soggetto richiedente di cui all'art. 28 lettera i) non può essere intesa come mera idoneità tecnica e finanziaria;

Valutato che, ai fini dell'emanazione del decreto di autorizzazione di cui all'art. 28 del D.lgs. n. 22/1997, il dirigente del Settore Politiche Ambientali deve valutare la suddetta idoneità del soggetto richiedente;

Reputato opportuno che tale valutazione sia compiuta in modo uniforme in tutti i procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 22/1997 e che, conseguentemente, sia necessario identificare i presupposti in base ai quali l'amministrazione provinciale valuta l'idoneità del soggetto richiedente, ritenendola o meno sussistente;

Considerato che, conformemente a quanto disposto dai citati D.M. 5 febbraio 1998 e n. 161/2002 per le attività ammesse alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97 e dal D.M. n. 406/1998 per le attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo, accanto a requisiti di idoneità tecnica e capacità finanziaria, sono altresì richiesti specifici requisiti soggettivi di onorabilità e idoneità morale;

Visti gli art. 3 comma 4, 7, 19 comma 1 lett. a) e g), 42 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A

1. In attesa delle norme per la determinazione dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, adottate ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni seguenti.
2. Ai fini del rilascio o rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 28 del D.lgs. n. 22/1997 e dell'art. 26 della L.R. n. 3/2000 si individuano come condizioni per la sussistenza dell'idoneità del soggetto richiedente di cui alla lettera i) dell'art. 28, 1° comma del D.Lgs. n. 22/1997 che il titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, i soci amministratori delle società in nome collettivo e gli accomandatari delle società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e gli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della Unione europea ovvero a Stati che concedano il trattamento di reciprocità:
 - a) siano cittadini italiani, cittadini di Stati membri della Unione europea oppure cittadini residenti in Italia, di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
 - b) debbano essere domiciliati, residenti ovvero con sede o una stabile organizzazione in Italia;
 - c) siano iscritti nel registro delle imprese, ad eccezione delle imprese individuali;
 - d) non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
 - e) non si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - f) non abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché della sospensione della pena:
 - 1) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
 - 2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - g) siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;

- h) non siano sottoposti a misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni;
 - i) non si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente provvedimento.
3. I suddetti requisiti devono essere posseduti all'atto del rilascio delle autorizzazioni e permanere durante la loro validità.
4. Il venir meno di tali requisiti soggettivi comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al comma 4° dell'art. 28 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

Parere favorevole di regolarità tecnica (ex art. 49 D.Lgs. 267/2000)
Il Responsabile del Servizio
Franco Fiorin

Parere di regolarità contabile (ex. art. 49 D.Lgs. 267/2000). Non rileva ai fini contabili.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Matteo Todesco

Il Presidente del Consiglio dà la parola alla Presidente della Commissione Consiliare competente che riferisce sull'esame del provvedimento. Interviene il Presidente della I^a Commissione che chiede l'intervento del Segretario Generale per alcuni chiarimenti sul potere discrezionale.

Il Consigliere Dalla Tor propone il rinvio del provvedimento.

Dopo l'intervento del Segretario Generale, il Presidente dà la parola all'Assessore Da Villa per ulteriori approfondimenti.

Successivamente il Presidente del Consiglio pone in votazione palese la proposta di deliberazione il cui esito accertato dagli scrutatori è quello di seguito riportato:

Presenti:	n. 29
Astenuti:	n. 7 (Anci, Dalla Tor, Di Luzio, Fontana, Gasparotto, Sopradassi, Stivald G.)
Votanti:	n. 22
Favorevoli:	n. 21
Contrari:	n. 1 (Stival D.)

per l'effetto è approvata.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MAURO BOSCOLO BISTO

IL SEGRETARIO GENERALE
GABRIELE MARZIANO

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico il giorno 02/03/2005 rimanendovi per 15 gg. consecutivi a tutto il 17/03/2005, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Funzionario amministrativo
Dott. Maria Ugliano

Il presente provvedimento è esecutivo il 13/03/2005 per decorso del 10° giorno dalla pubblicazione ex art. 134 - 3° comma - D.Lgs. n. 267/2000

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Funzionario amministrativo
Dott. Maria Ugliano

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Provinciale per 15 gg. consecutivi dal 02/03/2005 al 17/03/2005

Funzionario amministrativo
Dott. Maria Ugliano

**L'ALLEGATO E' DISPONIBILE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA**